Dipartemento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR

Approvvigionamento economico del paese AEP Settore Energia

Note esplicative sulla modifica del 1° febbraio 2023 dell'ordinanza sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria

Mantenimento dell'articolo 2 capoversi 1 e 2

Secondo l'articolo 2 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria, una parte dell'approvvigionamento ordinario deve essere ulteriormente garantita in vista dell'inverno 2023/2024, come già avvenuto quest'anno, mediante una riserva fisica in impianti di stoccaggio principalmente nei Paesi limitrofi, da costituire nella primavera e nell'estate del 2023.

Per l'inverno 2023/2024 l'industria del gas sarà quindi ancora tenuta a stoccare il 15 % della domanda annuale di gas della Svizzera all'inizio dell'inverno 2023/2024. Questa misura aumenterà la disponibilità dei volumi di stoccaggio, dato che il gas è già stoccato nei Paesi vicini.

Poiché la campagna di stoccaggio per l'inverno 2023/2024 inizierà già nella primavera del 2023, l'attuazione deve avvenire tempestivamente. Il gas di stoccaggio deve essere acquistato nell'ambito dell'approvvigionamento ordinario da parte dell'industria del gas, come avvenuto quest'anno.

Le cinque società regionali

- Aziende Industriali di Lugano
- Erdgas Ostschweiz
- Erdgas Zentralschweiz,
- Gasverbund Mittelland
- Gaznat

saranno incaricate dell'attuazione, come già accaduto per l'inverno 2022/2023.

Rinuncia al mantenimento dell'articolo 2 capoverso 3

Per ora si rinuncia invece all'acquisto di quantitativi supplementari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza summenzionata, in quanto tali opzioni erano pensate principalmente per compensare il venir meno delle forniture di gas naturale russo, rischio poi diminuito in seguito ai minori volumi provenienti dalla Russia. Su questo punto l'industria del gas naturale e le autorità federali sono perfettamente d'accordo.

È inoltre poco appropriato lasciare nel testo normativo una disposizione che si riferisce a un periodo passato e non ha più alcun effetto.

Articolo 7 capoverso 3

La proroga di un anno del periodo di validità è in questo caso una conseguenza necessaria. Gli interventi dell'Approvvigionamento economico del Paese dovrebbero essere limitati nel tempo, cioè essere applicabili solo per il tempo necessario. Se una nuova analisi della situazione dovesse dimostrare che la misura temporanea va mantenuta, sarà necessario presentare una nuova domanda al Consiglio federale.